

ART. 4 - Personale.

1. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

2. Il personale addetto alla cucina deve essere idoneo allo svolgimento della mansione secondo i riferimenti normativi dettati dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

3. Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea magistrale in ambito pedagogico o psicologico o dell'attestato del corso di Coordinatore pedagogico rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995.

4. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

5. Tra le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un responsabile.

6. Per il personale in servizio alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente al momento dell'assunzione in servizio.

7. Il rapporto numerico medio tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire nell'orario di apertura del servizio il rapporto di 1 figura educativa ogni 8 bambini. Nel caso in cui il micro-nido ospiti una sezione destinata ad almeno 4 bambini lattanti, occorre avere una figura educativa appositamente dedicata a tale sezione, in aggiunta a quelle già presenti per l'intero servizio.

8. Nel servizio, oltre alle figure educative di cui al punto precedente, deve essere presente, per l'intero orario di apertura, almeno 1 operatore ausiliario; tale operatore deve essere in possesso almeno della licenza della scuola dell'obbligo.

9. In caso di affidamento a terzi della gestione mediante appalto di servizi, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla D.G.R n. 79 -2953 del 22/5/2006 "atto d'indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore ai sensi art. 31 L.R. 1/2004".